



Regolamento

Distribuzione acquedotto

Modello

Rif.		N°	Rev.
PQSA 07	EDG	06	1
Settore Acqua			

Edison D.G. S.p.A.
Via Pelosa, 20 – 35030 Selvazzano D. (PD)

Si approvano specificatamente i seguenti articoli del Regolamento

Art. 7 - Cambiamento di utenza

In caso di vendita dello stabile, o di concessione dell'esercizio o della locazione, l'utente cessante deve darne immediato avviso alla Concessionaria verso la quale continuerà peraltro ad essere responsabile degli obblighi assunti fino a che non sia stata perfezionata la regolare voltura dell'utenza.

In caso di mancato avviso alla Concessionaria il rapporto continuerà ad avere vigore e l'utente sarà tenuto alla piena osservanza di tutti gli obblighi assunti e sarà responsabile in proprio di eventuali danni e infrazioni causati dai suoi successori ai materiali e apparecchi della Concessionaria.

Il nuovo proprietario o locatario che intendesse subentrare dovrà inoltrare alla Concessionaria la relativa richiesta che se accolta, produrrà l'annullamento del precedente contratto e quindi l'estinzione degli obblighi del precedente utente a decorrere dalla data della presentazione della richiesta del nuovo utente.

Qualora la fornitura dell'acqua sia stata interrotta in seguito al mancato pagamento di somme dovute alla Concessionaria in relazione all'utenza, il flusso non potrà essere ripristinato se prima la Concessionaria non sia stata soddisfatta del suo credito.

Art. 9 - Pagamento canoni

L'Acqua consumata verrà fatturata trimestralmente in base alle tariffe contrattuali, riportate nell'art. 31 del Regolamento e successivamente modificate, relative ai consumi, ai noli e manutenzioni e a quanto altro sia dovuto dall'Utente.

L'importo delle bollette dovrà essere versato entro il termine e con le modalità indicate nell'avviso di pagamento; trascorso tale termine il pagamento sarà soggetto ad una indennità di mora del 6% fermo restando il diritto della Concessionaria di sospendere la fornitura senza avviso e provvedere con mezzi legali alla riscossione delle somme dovute.

Il ripristino del flusso interrotto per morosità è subordinato all'integrale pagamento dei consumi e delle indennità maturate e al pagamento di una indennità fissa di € 1,549371 per le spese di sopralluogo del personale della Concessionaria.

La Concessionaria è in diritto di pretendere dagli utenti morosi, ai quali venga concesso il ripristino dell'utenza, una cauzione infruttifera pari all'importo di due trimestralità.

L'utente che ritiene di riscontrare un errore nella fatturazione dovrà comunque versare l'importo della bolletta, salvo avanzare reclamo alla Concessionaria che, qualora il reclamo risultasse fondato, terrà conto della somma pagata in più nella liquidazione del consumo del trimestre successivo.

art 10- Verifica del contatore

L'utente potrà sempre chiedere la verifica del regolare funzionamento del contatore depositando la somma di € 1,549371 che sarà incamerata dalla Concessionaria qualora le indicazioni del contatore, a deflusso e a pressione normale, non risultino errate a danno dell'utente con tolleranza del 5%.

Nel caso di constatato errore nelle indicazioni del contatore, il consumo limitatamente ad un trimestre verrà così determinato:

- nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente la constatazione dell'errore;
- negli anni successivi di esercizio, nella misura del corrispondente periodo dell'anno precedente.

art. 12 - Visite di Controllo

La Concessionaria è in diritto di far ispezionare dai suoi incaricati gli apparecchi di misurazione e gli impianti interni prescrivendo le varianti eventualmente necessarie, alle quali gli utenti hanno obbligo di attenersi.

L'utente dovrà in ogni momento consentire agli incaricati della Concessionaria il libero accesso ai locali in cui sono installati condotte e apparecchi; nel caso di opposizione all'accesso, sia per la lettura dei contatori che per le verifiche dell'impianto, la Concessionaria è in diritto di sospendere la fornitura.

Il ripristino dell'erogazione è subordinato al pagamento di una indennità di € 1,549371 per spese di sopralluogo del personale della Concessionaria

Art. 13 - Conservazione degli apparecchi di misura e degli impianti

L'utente è responsabile verso la Concessionaria della integrità delle condotte di derivazione, dalla presa sulla condotta della rete di distribuzione al contatore, e del contatore stesso e dovrà quindi segnalare immediatamente alla Concessionaria qualsiasi irregolarità e danno, restando responsabile di ogni e qualsiasi danno, di qualunque natura, derivante da una tardiva segnalazione e restando a suo carico ogni spesa per la riparazione.

La rottura od alterazione dello sportello o del sigillo apposto agli apparecchi di misura, la manomissione e la alterazione comunque fatte all'impianto fino all'apparecchio di misura danno alla Concessionaria il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione; l'utente in questi casi dovrà pagare il prezzo dell'acqua sottratta e dispersa oltre a una penale fissa di € 5,164569

In qualunque caso, il ripristino della erogazione è subordinato al pagamento di € 1,549371 per spese di sopralluogo del personale della Concessionaria

II RICHIEDENTE